



COMUNE DI PISTOIA

Servizio Infrastrutture - Progetti Speciali - Mobilità
U.O. Prevenzione e Protezione

Palazzo Comunale - piazza del Duomo, 1 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 3711
via XXVII Aprile, 17 - 51100 Pistoia
Telefono 0573 3711 - www.comune.pistoia.it

Oggetto

**AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
SORVEGLIANZA SANITARIA DEI
LAVORATORI DEL COMUNE DI PISTOIA E
NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE**

Progettista
Arch. Stefano Meoni
Dott. Stefano Tognozzi

Collaboratore



Responsabile del Procedimento

Arch. Maurizio Silvetti

PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 23, comma 14 D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50

RELAZIONE TECNICA

Codice CUP

Tavola numero

RELAZIONE TECNICA

I Decreti Legislativi 626/94 e 242/96, con l'estensione dell'obbligo di misure preventive anche al mondo lavorativo del pubblico impiego, hanno comportato che procedure e adempimenti, prescritti in precedenza solo in ambito industriale, fossero adottati anche da ministeri ed enti pubblici. La peculiarità degli ambienti, del lavoro e dei rischi conseguenti ha reso necessaria una vera e propria professionalità specifica delle figure coinvolte nell'attuazione delle misure di prevenzione.

Il D.Lgs 81/2008 ha confermato l'applicabilità delle misure prescritte in materia di igiene e sicurezza in tutti i settori di attività, privati e pubblici, individuando anche le Pubbliche Amministrazioni (P.A.) quali destinatari degli obblighi previsti dalla legge in tema di prevenzione. In tale modo le P.A. vengono equiparate alle realtà lavorative del settore privato per quanto concerne l'organizzazione e l'attuazione del sistema di sicurezza, gli ambiti di responsabilità, la definizione degli obiettivi di prevenzione da perseguire e le procedure e le metodologie da adottare.

Obiettivo primario della medicina del lavoro è quello di salvaguardare e promuovere la salute dei lavoratori, in un ambiente di lavoro sicuro e non nocivo e di proteggerne le capacità lavorative e l'accesso al mondo del lavoro. Nel perseguire tale obiettivo, gli operatori dovranno fare uso di validi metodi di valutazione del rischio e di promozione della salute, dovranno proporre misure preventive efficaci e quindi controllarne l'applicazione. Nel soddisfare le richieste in materia di salute e sicurezza espresse dai datori di lavoro, lavoratori o autorità competenti, gli operatori dovranno essere proattivi nel migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro avvalendosi delle proprie competenze e valutazioni di natura etica. Essi dovranno assistere con competenza e chiarezza i datori di lavoro sulle modalità di adempimento delle proprie responsabilità per quanto concerne la sicurezza e la salute sul lavoro e i lavoratori per quanto riguarda la protezione e promozione della salute in rapporto all'attività lavorativa.

Considerato che l'art.117 Costituzione comma 5 che annovera fra le materia di legislazione concorrente, fra le altre, la tutela e sicurezza del lavoro;

Considerato inoltre che il Dlgs. 81/2008, nel rispetto del richiamato art.117 Cost. "*garantisce l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*", fissa i compiti del datore di lavoro con particolare riguardo alla:

- valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- programmazione della prevenzione;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- adeguata formazione;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature ed impianti;

che il richiamato Dlgs.81/2008 individua, all'art.18, fra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, anche quelli di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il "Medico Competente" nominato dovrà assolvere, a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo. In particolare, il Medico Competente:
 1. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di

competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

2. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
3. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
4. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, e con salvaguardia del segreto professionale;
5. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata nel rispetto dei principi espressi dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
7. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
8. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
9. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
12. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
13. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Inoltre il Medico Competente dovrà provvedere:

1. all'informativa individuale ai lavoratori interessati, al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione, nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Esiti e risultanze degli accertamenti clinici individuali potranno seguire anche la prassi, se del caso, della vigente normativa in materia di patologie a eziologia professionale;
2. a fornire chiarimenti in merito alle proprie valutazioni. S'impegna altresì, qualora le valutazioni siano espresse da altri organismi, a procurare al Datore di lavoro tutti gli elementi utili per la loro applicazione in concreto, alle lavorazioni effettuate dal personale dell'Amministrazione Comunale.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Il Medico Competente, per lo svolgimento delle attività, dovrà essere presente presso la/e sede/i dell'Amministrazione nelle giornate e negli orari che saranno indicati dal Datore di Lavoro, con non meno di cinque giorni lavorativi di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono ivi la presenza. Ove possibile, la giornata effettiva sarà concertata con il Medico Competente, in mancanza di accordo prevarranno comunque le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.
2. I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dall'incaricato del Servizio Personale e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Pistoia, salvo quanto diversamente indicato nel presente capitolato.
3. L'incaricato del Servizio Personale comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva, in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il medico provvede, entro **tre giorni** lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione scritta all'incaricato del Servizio Personale dell'Amministrazione Comunale, che può proporre modifiche.
4. Le visite mediche dovranno svolgersi in orari conformi all'orario di lavoro dei dipendenti e, possibilmente, in modo tale da limitare il meno possibile il normale andamento delle attività lavorative. Quindi, l'orario deve essere flessibile e, almeno un giorno a settimana, deve essere con inizio alle ore 7:30;
5. Il Medico Competente elabora, di concerto con l'incaricato del Servizio Personale, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e lo comunica allo stesso soggetto che provvede, alla convocazione dei dipendenti.
6. Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, l'incaricato del Servizio Personale lo comunica al Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque entro tre giorni lavorativi, comunicandolo per scritto anche via mail all'incaricato del Servizio Personale per la convocazione del lavoratore.
7. L'incaricato del Servizio Personale, comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera E-TER) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente entro il secondo giorno dalla data di richiesta del Servizio Personale, salvo diversa disposizione concordata con l'incaricato del Servizio Personale;
8. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente al Servizio Personale (entro 24 h dalla visita) al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato.
9. Tranne che per casi particolari, da concordare comunque con l'incaricato del Servizio Personale, le visite ad ogni lavoratore e tutti gli esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione specifica di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 devono essere svolti nella stessa giornata, salvo i casi in cui siano necessari particolari approfondimenti sanitari.
10. Il Medico Competente segnala ai lavoratori e al Datore di Lavoro, in relazione alle mansioni svolte, l'opportunità di vaccinazioni. Il costo della vaccinazione antitetanica che il Servizio Sanitario Nazionale non garantisca con oneri a suo carico è ricompreso nel corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.
11. Il Medico Competente deve avvalersi dei medici specialisti e/o, per specifici accertamenti, dei laboratori di analisi indicati in sede di offerta, secondo quanto prescritto dal capitolato speciale di gara.

12. I costi degli accertamenti effettuati in base al comma 10 sono compresi in sede di offerta dell'aggiudicatario.
13. Come previsto dall'art. 35 del decreto legislativo 81/2008 relativo alla Riunione periodica, o su richiesta del RUP, il Medico Competente dovrà fornire relazione sui risultati della Sorveglianza Sanitaria evidenziando particolari criticità.
14. Il Medico Competente, rilascia direttamente al dipendente copia della certificazione inerente le risultanze della visita effettuata ed entro tre giorni lavorativi, salvo i casi particolari di particolare complessità, consegna o invia al Datore di Lavoro tramite il Servizio Personale, copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso al Servizio Personale i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi.
15. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
16. Non è ammesso, alcun cambiamento o sostituzione dei Medici Competenti nominati di cui all'art. 4 e dello staff previsto dopo l'aggiudicazione dell'appalto. Le attività di un Medico Competente potranno essere svolte da sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento di entrambi i Medici Competenti derivanti da: malattia o altre gravi situazioni imprevedibili che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale sostituto è subordinato all'accettazione della sostituzione parte dell'Amministrazione Comunale.
17. Al fine dell'applicazione del comma precedente, l'aggiudicatario comunica all'incaricato del Servizio Personale entro 48 h dal suo verificarsi, l'oggettiva impossibilità nello svolgere il servizio da parte di entrambi i Medici competenti dovuta alla concomitanza di gravi situazioni imprevedibili. Comunica altresì il nominativo del sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.
18. Il Medico Competente dovrà effettuare in modo autonomo, senza alcun compenso aggiuntivo, almeno una volta l'anno, o a scadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi (la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi), i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e cioè a tutte le sedi Comunali del Datore di Lavoro di cui all'Allegato 1 al Capitolato (l'elenco è puramente indicativo e può subire variazioni), e a tutti i siti di nuovo insediamento, successivi alla data di inizio appalto e in cui sia presente almeno un lavoratore comunale. Il Medico Competente darà preventiva comunicazione al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Il Medico Competente sarà affiancato nei sopralluoghi dal Responsabile o da un Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione. Per ogni sopralluogo il Medico Competente redige e trasmette al Datore di Lavoro, al RSPP, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale dove tra l'altro indica eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è determinata, tra l'altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive e organizzative del luogo di lavoro; pertanto sarà cura dell'Appaltatore acquisire le informazioni necessarie. All'interno delle sedi dell'Ente, il Medico Competente ed i loro ausiliari devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del D.lgs. 81/08.
19. Il Medico Competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con il Datore di Lavoro, senza alcun compenso aggiuntivo. In occasione delle riunioni il Medico Competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi (RSPP), ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Inoltre deve presentare analoga relazione anche reportistica a richiesta del Datore di Lavoro. La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Datore di Lavoro tramite il Responsabile del

servizio di prevenzione e protezione, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Il Medico Competente è tenuto a collaborare con il Datore di lavoro dell'Amministrazione Comunale nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché all'aggiornamento dello stesso; pertanto, ogni qualvolta il Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, il Medico Competente dovrà collaborare con il Servizio Prevenzione e Protezione, per la revisione del documento e partecipare agli incontri e sopralluoghi che dovessero rendersi necessari. Dopo l'aggiudicazione, il Datore di Lavoro dell'Amministrazione, può chiedere al Medico Competente di far pervenire a lui e al RSPP, entro un mese dalla data di richiesta, le osservazioni ai documenti di valutazione dei rischi già redatti e relativi alle diverse sedi di lavoro; il Medico Competente deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria così come previsto dall'art 45 del D.Lgs 81/2008.

20. Fatto salvo quanto previsto al comma i) dell'art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Medico Competente, annualmente o su richiesta del Datore di Lavoro, trasmette a questi, al RSPP aziendale una relazione riassuntiva sui propri compiti sopradicati, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al Datore di lavoro stesso la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi.
21. Inoltre, il Medico Competente è tenuto a:
 1. collaborare con l'Organo di Vigilanza competente per territorio;
 2. garantire, su richiesta del Datore di Lavoro, o del RSPP, la propria presenza presso le sedi comunali per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza.
22. In occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, (ad esempio: tipo alcool) organizzati dal Comune, il Medico Competente, su richiesta del RSPP o del Responsabile dell'Ufficio Formazione, deve garantire la sua presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria, sugli argomenti di propria competenza.
23. Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 il Medico Competente prende atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui il Datore stesso intende destinare il lavoratore.
24. Il Medico Competente trasmette ai Servizi competenti per territorio, i dati sanitari aggregati previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 81/2008.
25. I costi per gli accertamenti di laboratorio richiesti dal Medico competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica sono in carico al Medico competente. Gli altri accertamenti (visite specialistiche) che esulano da tale prescrizione sono a carico dell'Ente.
26. Al termine dell'appalto l'Aggiudicatario dovrà riconsegnare le cartelle cliniche dei dipendenti avute in consegna, integrate con tutta la documentazione sanitaria e non, relativa al periodo di affidamento, in forma cartacea, al fine del loro utilizzo per il prosieguo della sorveglianza sanitaria all'interno dell'Ente.

CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI COMUNALI

1. Le prestazioni richieste riguardano: dipendenti comunali (o ad essi equiparati) da sottoporre a sorveglianza sanitaria suddivisi secondo l'Allegato 2 al Capitolato; tutti i dipendenti che nel corso dell'appalto saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; nonché tutti gli altri lavoratori che in base alle norme vigenti nel periodo di applicazione del presente contratto dovessero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente. Le Attività soggette a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente con proiezione nel periodo di aggiudicazione, sulla base dei dati dell'anno 2016 e delle tempistiche delle visite mediche, sono contenute all'allegato 3.
2. Complessivamente i dipendenti del Comune di Pistoia sono: n. 700/720 circa, lavoratori con contratto a tempo indeterminato; n. 30/40 circa, lavoratori con contratto a tempo determinato o con altri tipi di rapporto

mediamente occupati nel corso dell'anno presso l'Amministrazione.

3. Le sedi comunali soggette a visita (sopralluogo) da parte del Medico Competente, sono riportate nell'Allegato 1 al Capitolato (edifici o porzioni di edifici o unità immobiliari singole) e sono n. 50. Il numero di dipendenti e di sedi comunali di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo; eventuali variazioni in aumento o diminuzione di tale numero non incidono in alcun modo sul corrispettivo a prestazione dovuto all'Appaltatore in base all'offerta presentata.

QUADRO ECONOMICO

Stima annuale

Visite dipendenti

PROFILI	N° Dipendenti	TOTALE Dipendente €	per	TOTALE COMPLESSIVO €
ADDETTI E NO VIDEOTERMINALE	28	55,00		1.540,00
VIDEOTERMINALISTI	100	76,00		7.600,00
INSEGNANTI	77	71,00		5.467,00
C.T.S. AUTISTA MECCANICO	28	162,00		4.536,00
C.T.S. CUOCO	2	79,00		158,00
C.T.S. IDRAULICO/ELETTRICISTA IMPIANTISTA	5	65,00		325,00
C.T.S. GIARDINIERE CON MACCHINE OPER.	8	152,00		1.216,00
C.T.S. MURATORE	1	138,00		138,00
OPERAIO	1	112,00		112,00
VIGILE PRIMA ASSUNZIONE	12	158,00		1.896,00
VIGILE GENERICO	47	123,00		5.781,00
				28.769,00

Altre prestazioni

	Numero	Importo	Totale €
A) RIUNIONE art. 35 D. Lgs 81/2008	1	250,00	250,00
B) SOPRALLUOGHI	3	250,00	750,00
			1.000,00
IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA			29.769,00
IMPORTO A BASE D'ASTA PER TRE ANNI	3	29.769,00	89.307,00
Aliquota IVA sulle prestazioni A) e B)	3	220,00	660,00
Arrotondamento			33,00
IMPORTO TOTALE			90.000,00